



Comune di Riccione
Provincia di Rimini

Pratica n° **ASN06 - 8 – 2010**

SETT.TURISMO-SPORT-CULTURA-DEMANIO-ATT.PRODUTTIVE

Atto sindacale n° 87 del 07/06/2010

OGGETTO: DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI LOCALI DA BALLO NELLE VIE CITTADINE.

IL SINDACO

Viste le precedenti ordinanze sindacali emanate nelle stagioni estive 2005, 2006, 2007 e 2009, con le quali veniva disciplinata, relativamente ai soli mesi di luglio e agosto, l'attività di promozione dei locali di divertimento nel Comune di Riccione attraverso l'impiego di figure professionali, meglio conosciute con il nome di P.R., che mediante la distribuzione di materiale cartaceo, indirizzano le scelte di divertimento dei giovani;

Ritenuto opportuno riproporre, per la corrente stagione estiva, la disciplina delle attività in questione considerato che tale fenomeno ha assunto notevoli dimensioni, dato l'elevato numero di persone che ogni sera percorre le vie principali della città, soprattutto Viale Ceccarini e Viale Dante, per tali scopi, e che sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica necessita di una disciplina, anche al fine di tutelare i turisti e le attività economiche dalla progressiva fuga di clienti continuamente "infastiditi" dalle proposte di promozione in oggetto;

Tutto ciò premesso;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 689/81;

DISPONE

- 1) Le figure professionali, meglio conosciute con il nome di P.R, che intendono esercitare attività di promozione nel Comune di Riccione attraverso la consegna di biglietti o altro materiale necessario ai fini dell'ingresso alla discoteca, devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento, valido fino al 1° ottobre 2010, rilasciato dal Settore Attività Economiche, contenente i dati anagrafici, la fotografia e il nome del locale da ballo per il quale il P.R. opera e che dovrà essere indossato ed esibito ad ogni controllo da parte degli Agenti delle Forze dell'Ordine.
- 2) E' vietata la distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario, che potrebbe essere gettato in terra, al fine di preservare il decoro dei Viali interessati.
- 3) Il numero massimo dei tesserini di cui al precedente punto 1) che saranno rilasciati è fissato in 120;
- 4) Ogni locale da ballo potrà essere autorizzato per un numero massimo di 12 P.R. con la limitazione che quelli operanti in Viale Ceccarini non potranno essere più di N. 5 per ogni locale.

- 5) Nel medesimo Viale Ceccarini, i P.R. dovranno operare ad una distanza minima di metri 20 (da ogni lato) del Gazebo posto all'incrocio con Viale Dante.
- 6) In caso di esercizio abusivo dell'attività di informazione/promozione o di utilizzo di materiale pubblicitario al di fuori di quello autorizzato sarà elevata, a carico del trasgressore e del titolare della licenza di esercizio del locale da ballo di riferimento, la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 così come stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 7) La presente ordinanza ha validità fino al 1° ottobre 2010. E' trasmessa in copia al Comando Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine per l'osservanza di quanto stabilito nella stessa.

F.to IL SINDACO

Massimo PIRONI